Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 340 del 27 dicembre 1975

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **973.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Chiari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **974.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monfalcone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **975.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Ortona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **976.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Giovanni in Fiore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **977.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Villa San Giovanni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **978.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Martina Franca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **979.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Atessa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **980.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Casoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **981.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Gissi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **982.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (II) di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **983.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Alessano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **984.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Borgo Val di Taro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **985.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Carmagnola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **986.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castel di Sangro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **987.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Montefiascone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **988.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Randazzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **989.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Rapallo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **990.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Roma, via Lombroso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **991.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Angelo dei Lombardi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **992.**
Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Roma, via Cavour.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **973.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Chiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Chiari.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 36.150.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

***Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *novembre* 1975**
***Atti di Governo, registro n.* 14, *foglio n.* 1**

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CHIARI

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **974**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monfalcone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monfalcone.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 66.350.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 62

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI MONFALCONE

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze e chimica e merceologia nelle classi dei due corsi e geografia nelle I classi dei due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. 975.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Ortona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Ortona.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 66.350.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 58

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ORTONA

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze e chimica e merceologia nelle classi dei due corsi e geografia nelle prime classi dei due corsi
Geografia generale ed economica . . .	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **976**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Giovanni in Fiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Giovanni in Fiore.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 36.150.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 57

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
DI S. GIOVANNI IN FIORE

Numero dei corsi completi 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. 977.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Villa San Giovanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Villa San Giovanni.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 36.150.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 59

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VILLA SAN GIOVANNI

Numero dei corsi completi 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienze delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **978**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Martina Franca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Martina Franca.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 34.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 3

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
DI MARTINA FRANCA

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera . .	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **979.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Atessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Atessa.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 41.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 4

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ATESSA

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. 980.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Casoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Casoli.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 41.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 5

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CASOLI

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera .	—	1	—
Seconda lingua straniera . . .	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia . .	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **981.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Gissi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 viene istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Gissi.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 41.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 56

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI GISSI

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **982.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (II) di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (II) di Messina.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Jaci » di Messina.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Jaci » di Messina.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 76.700.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « Jaci » di Messina in L. 252.300.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 55

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (II) DI MESSINA

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi dei due corsi, geografia generale nella prima classe di due corsi
Geografia generale ed economica . .	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE «JACI» DI MESSINA

Numero dei corsi completi 7

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	7	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	7	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	3	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	7	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	7	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe di quattro corsi
Scienze naturali - Geografia generale	—	1	—
Geografia generale ed economica . . .	3	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi di due corsi, geografia generale nella I classe di due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	7	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	7	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	7	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	1	—	Nella I e II classe di sei corsi
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nella I e II classe di quattro corsi
Stenografia	—	1	—

N B — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 43 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965, registro n 80 Istruzione, foglio n. 220.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **983.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Alessano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Alessano.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 41.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ***dicembre*** 1975
Atti di Governo, registro n. 15, ***foglio n.*** 10

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ALESSANO

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nelle I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera . . .	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Geografia generale ed economica - Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 984.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Borgo Val di Taro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Borgo Val di Taro.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 41.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 85

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI BORGO VAL DI TARO

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **985**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Carmagnola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici,

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Carmagnola.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 41.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 84

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
DI CARMAGNOLA

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera .	—	1	—
Seconda lingua straniera . .	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **986**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castel di Sangro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castel di Sangro.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 76.700.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 83

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CASTEL DI SANGRO

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione . .	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Seconda lingua straniera .	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale - Chimica e merceologia	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi dei due corsi, geografia generale nella I classe dei due corsi
Geografia generale ed economica . .	1	—	Nella II, III, IV e V classe dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia . . .	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **987.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Montefiascone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Montefiascone.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 41.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 27

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
DI MONTEFIASCONE

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera . .	—	1	—
Seconda lingua straniera . . .	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Geografia generale ed economica - Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **988**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Randazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507 relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Randazzo.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 41.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 11

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI RANDAZZO

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Geografia generale ed economica - Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia . .	—	1	—
Stenografia . . .	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **989**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Rapallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972, è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Rapallo.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferisi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 76.700.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 13

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI RAPALLO

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale - Chimica e merceologia	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi dei due corsi, geografia generale nella I classe dei due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **990**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Roma, via Lombroso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Roma, via Lombroso.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 111.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 12

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ROMA
VIA LOMBROSO

Numero dei corsi completi 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	3	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	3	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale ed economica - Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale - Chimica e merceologia	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi di due corsi, geografia generale nella I classe di due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	3	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **991.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Angelo dei Lombardi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Angelo dei Lombardi.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 76.700.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 86

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
DI S ANGELO DEI LOMBARDI

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale - Chimica e merceologia	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi di due corsi, geografia generale nella I classe di due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e d' macchine contabili	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N B — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. 992.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Roma, via Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 viene istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Roma, via Cavour.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è modificata la tabella organica dell'istituto tecnico ad indirizzo amministrativo « L. da Vinci » di Roma.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 188.550.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma in L. 188.550.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 64

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ROMA - VIA CAVOUR

Numero dei corsi completi: 6

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	6	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	3	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	6	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	6	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali e chimica e merceologia nelle classi di due corsi e geografia generale nelle prime classi di due corsi
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III di classe di quattro corsi
Geografia generale ed economica . . .	3	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Scienze naturali	—	1	—
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	6	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	1	—	Nella I e II classe dei sei corsi
Stenografia	1	—	Nella I e II classe di quattro corsi
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE «L DA VINCI» DI ROMA

Numero dei corsi completi 5

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	6	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	3	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	6	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	6	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali e chimica e merceologia nelle classi di due corsi e geografia generale nelle prime classi di due corsi
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe di quattro corsi
Geografia generale ed economica . . .	3	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Scienze naturali	—	1	—
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	6	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	1	—	Nella I e II classe dei sei corsi
Stenografia	1	—	Nella I e II classe di quattro corsi
Stenografia	—	1	—

N B — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 64 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965, registro n 80 Istruzione, foglio n 220

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(5651206/5) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.